Allegato alla delibera SS nº 642 del 24/63/64

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA GALLERIA COMUNALE DEL CASTELLO ARAGONESE

ART.1

Ambito di applicazione.

Il presente regolamento individua e regola i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo della Galleria Comunale del Castello Aragonese, posta in Piazza Castello, destinata prevalentemente a sede di attività espositive.

Non è consentita la concessione permanente né a tempo indeterminato delle sale.

ART.2

Finalità degli spazi espositivi.

La Galleria Comunale del Castello Aragonese, dispone di n.3 locali e può essere concessa in uso ad Enti Pubblici, Associazioni, scuole ed a privati cittadini che ne facciano regolare richiesta per allestirvi mostre inerenti i seguenti settori: pittura – fotografia – scultura e/o per la realizzazione di manifestazioni di carattere artistico-culturale di natura non commerciale, che perseguono comunque finalità di pubblico interesse.

ART.3

Determinazione tariffe.

Ai sensi degli artt. 1 e 2, il Comune di Taranto può concedere l'uso delle sale di cui sopra a titolo oneroso dietro corresponsione delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale la cui quota è determinata applicando il valore massimo, riveniente dalle tabelle dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia del Territorio, in relazione alle normative vigenti.

ART.4

Modalità di presentazione della richiesta.

Per ottenere la concessione in uso temporaneo della Galleria Comunale del Castello Aragonese, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta scritta, indirizzata al Dirigente Responsabile della struttura, nella quale devono dichiarare espressamente:

- di conoscere il contenuto del presente regolamento e di accettarne ogni previsione normativa, esonerando il Comune di Taranto da qualsiasi responsabilità;
- denominazione e sede del soggetto richiedente;
- nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del responsabile dell'Associazione o Ente;
- descrizione della iniziativa per la quale è richiesto l'uso delle sale nonché materiale illustrativo ed esplicativo della stessa;
- data di inizio e termine della iniziativa;
- codice fiscale o partita IVA della persona fisica o giuridica richiedente.

La richiesta dovrà pervenire da 90 a 30 giorni prima della manifestazione che si intende realizzare, al fine di permettere una corretta programmazione dell'attività delle sale espositive

Il Civico Ente, in caso di iniziative programmate e gestite con proprie risorse finanziarie ed umane, ha titolo preferenziale rispetto alle richieste di terzi, con i quali andrà a concordare ulteriore diverso periodo.

ART.5

Durata concessione.

La durata della concessione in uso dei predetti locali, non potrà, di norma, superare i 10 giorni.

Si può andare in deroga a tale norma, solo in caso di iniziative di particolare interesse o che per l'allestimento richiedono un impegno di notevole entità.

ART.6

Pagamento oneri.

La concessione in uso della Galleria sarà subordinata al versamento anticipato dell'importo dovuto da effettuarsi sul ccp. N.12354742 intestato a Comune di Taranto – Servizio di Tesoreria. Detto importo è calcolato sulla base della tariffa giornaliera, determinata ai sensi dell'art.3 del presente regolamento in €30,00. Copia della ricevuta del versamento effettuato dovrà essere trasmessa al Servizio Cultura almeno 30 giorni antecedenti l'inizio dell'allestimento della mostra.

Eventuali rinunce dovranno pervenire entro lo stesso termine. Oltre detto termine si darà luogo a rimborsi solo nel caso e nella misura in cui i giorni richiesti saranno utilizzati da altro soggetto.

Qualora il versamento non sia stato eseguito entro il predetto termine la richiesta si intenderà tacitamente revocata.

ART.7

Rilascio concessione.

Il Dirigente della Direzione Cultura e Pubblica Istruzione, sulle risultanze dell'iter procedurale curato dal Servizio Cultura e Spettacolo, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste, comunicherà per iscritto la concessione ai richiedenti, ovvero l'eventuale diniego, motivandolo adeguatamente. Nel caso in cui gli spazi espositivi non siano disponibili nel periodo richiesto, al soggetto richiedente sarà trasmessa comunicazione e potrà essere concordato, con lo stesso, un periodo diverso nel quale utilizzare la Galleria.

Il Dirigente ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario, per ragioni indifferibili e urgenti, adeguatamente motivate.

Il Servizio Cultura provvede a tenere un calendario aggiornato di tutti gli impegni della Galleria, impartendo agli utilizzatori le opportune istruzioni per l'utilizzo degli spazi medesimi, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

ART.8

Responsabilità del Concessionario

I soggetti concessionari si rendono garanti del buon andamento delle manifestazioni, nonché del rispetto dei locali, dei beni e delle attrezzature utilizzati in occasione delle iniziative stesse. Il concessionario si obbliga alla custodia del bene immobile, all'uso esclusivo per l'attività dichiarata nella domanda.

Il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso dei locali assegnati, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, risponde di tutti i danni eventuali agli arredi, impianti ed ogni cosa mobile, nonché a persone e cose in relazione all'uso della struttura.

Sono a carico del concessionario le eventuali spese di allestimento, di facchinaggio, di noleggio impianti di amplificazione, di guardiania ed ogni altra spesa relativa alla conduzione nonché per l'assicurazione contro danni causati a terzi.

ART.9

A fine manifestazione le sale espositive devono essere restituite nello stato e consistenza in essere al momento della consegna. Per ogni danno procurato o manomissione delle sale, il Comune di Taranto, potrà provvedere alla riparazione con addebito di ogni spesa al richiedente, responsabile dell'iniziativa.

ART.10

Osservanza dei regolamenti amministrativi

Il richiedente è tenuto ad osservare ogni norma giuridica (pubblica sicurezza, igiene, diritti d'autore, norme generali, ecc.) nonché munirsi, a propria cura e spese di ogni eventuale necessaria licenza e/o autorizzazione, intendendosi esclusa ogni responsabilità del Comune di Taranto per eventuali omissioni o inosservanze di tali disposizioni.

ART.11

Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alla concessione in uso temporaneo della Galleria Comunale del Castello Aragonese e dei successivi eventuali contenziosi, si rimanda alle disposizioni del codice civile.

In ogni caso, competente per ogni controversia sarà l'autorità giudiziaria del Foro di Taranto.